

Esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015 nei confronti del Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale "G. Veronesi" con sede a Rovereto.

Determinazione n. 179 del 23/09/2019

Esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015 nei confronti del Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale "G. Veronesi" con sede a Rovereto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 179 DI DATA 23 Settembre 2019

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015 nei confronti del Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale "G. Veronesi" con sede a Rovereto.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00243

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione del Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione Formazione Professionale, n. 140 di data 09.09.2011, con la quale sono state quantificate, tra l'altro, in Euro 155.083,02 le somme che il Centro di Istruzione scolastica e Formazione professionale "G. Veronesi" (di seguito - ente "G. Veronesi" -) deve restituire alla Provincia Autonoma di Trento per le rettifiche finanziarie effettuate a seguito del riesame del rendiconto dell'attività formativa a.f. 2007/2008 disposto dall'Amministrazione provinciale alla luce delle irregolarità accertate dalla Guardia di Finanza su alcune iscrizioni nell'anno formativo 2007/2008;

A seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, la Corte dei Conti,

Sezione Giurisdizionale per il T.A.A. - sede di Trento con sentenza n. 26/2013,

depositata in data 27.05.2013, condannava l'ente "G. Veronesi" al pagamento, in solido con il direttore amministrativo, dell'importo di Euro 148.500,00 per il danno erariale cagionato all'Amministrazione Provinciale per aver indotto la stessa ad erogare contributi pubblici con raggiri e artifici. Con la medesima sentenza è stata riconosciuta la responsabilità solidale anche in capo al direttore didattico limitatamente all'importo di Euro 30.000,00 oltre interessi;

Con determinazione n. 99 di data 15.07.2013 e s.m.i, il Servizio Istruzione, nel prendere atto delle risultanze della suddetta sentenza del giudice contabile, ha modificato il precedente provvedimento n. 140 di data 09.09.2011 riservandosi di procedere al recupero delle eventuali maggiori somme dovute a conclusione del giudizio pendente presso il Tribunale di Trento, preso atto che i fatti oggetto di contestazione risultavano essere i medesimi del giudizio contabile;

Con sentenza n. 215/2016 la Corte dei Conti, Sezione III Centrale, confermava i contenuti della sentenza di primo grado limitatamente alle responsabilità imputabili al direttore amministrativo e didattico, escludendo la responsabilità per danno erariale in capo all'ente "G. Veronesi";

Con nota prot. n. 90616 di data 23.02.2016 il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e Ricerca, nel dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015, ha intimato all'ente "G.

Veronesi" il pagamento delle somme dovute, quantificate per la sola parte capitale in Euro 155.083,02, che non ha avuto seguito;

Con sentenza n. 192/2017 la Corte d'Appello di Trento ha confermato il contenuto della sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015, che quantificava in Euro 155.083,02 l'importo che l'ente "G. Veronesi" deve rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento per contributi pubblici indebitamente percepiti ed accertati a seguito delle rettifiche finanziarie sui rendiconti relativi all'attività formativa a.f.

2007/2008;

Vista l'ordinanza n. 15081/2019 della VI sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ente "G.

Veronesi" avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 192/2017;

RIFERIMENTO : 2019-S116-00243

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

Atteso che il giudizio relativo alla posizione debitoria dell'ente "G. Veronesi" è quindi definitivamente concluso con la detta ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15081/2019; Dato atto che i fatti contestati nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015, che hanno portato alla condanna dell'ente "G. Veronesi", sono gli stessi che hanno portato la Corte dei Conti, Sezione III Centrale con sentenza n. 215/2016 a condannare il direttore amministrativo e il direttore didattico per danno erariale;

Dato atto che in data 18.11.2016 la sentenza n. 215/2016 della Corte dei Conti, Sezione III centrale, ha avuto parziale soddisfo per il versamento della quota capitale di Euro 30.000,00, da parte dell'ex direttore didattico individuato quale responsabile solidale. Per la quota capitale residua pari ad Euro 118.500,00 il Servizio Entrate Finanza e Credito ha avviato la procedura di riscossione coattiva, ex art. 51 della L.P.

7/79 nei confronti dell'ex direttore amministrativo che ha impugnato l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa da Trentino Riscossioni S.p.a presso il Tribunale di Trento che, ha rigettato le contestazioni con sentenza n. 146/2019. La causa ora prosegue in appello dopo che il medesimo ex direttore amministrativo ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trento sopra citata;

Dato atto che, a seguito del versamento di cui al punto precedente, la somma che l'ente "G. Veronesi" deve versare alla Provincia Autonoma di Trento per le rettifiche finanziarie effettuate a seguito del riesame del rendiconto dell'attività formativa a.f.

2007/2008 e determinate con provvedimento del Servizio Scuola dell'Infanzia, Istruzione Formazione Professionale, n. 140 di data 09.09.2011, deve essere rideterminata in Euro 125.083,02 per la sola quota capitale, mentre la quantificazione degli interessi verrà definita in successivo provvedimento;

Tutto ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 concernente "norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento;

- visti gli artt. 53 e 56 e l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DETERMINA

1) di dare atto che, in applicazione della sentenza n. 1273/2015 del Tribunale di Trento, i cui contenuti sono stati confermati dalla sentenza della Corte d'Appello n. 192/2017, la somma dovuta a titolo di quota capitale dall'ente "G.

Veronesi" con sede a Rovereto, Piazzale Orsi n. 1, cod.fisc. 85003290229, alla Provincia Autonoma di Trento ammonta ad Euro 155.083,02;

2) di dare atto che la somma di Euro 30.000,00 è stata versata, giusta quietanza di tesoreria n. 80298 di data 18.11.2016, a ristoro di quanto liquidato a carico dell'ex direttore didattico con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il T.A.A. sede di Trento n. 26/2013, successivamente confermata con la sentenza della sezione III Centrale n. 215/2016;

RIFERIMENTO : 2019-S116-00243

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

- 3) di prendere atto che i fatti contestati nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015, che hanno portato alla condanna dell'ente "G. Veronesi", sono gli stessi che hanno condotto la Corte dei Conti Sezione III Centrale n. 215/2016 a condannare l'ex direttore amministrativo e l'ex direttore didattico dell'ente per il danno erariale di Euro 148.500,00;
- 4) di dare atto, pertanto, che la somma dovuta a titolo di quota capitale dall'ente "G. Veronesi" alla Provincia Autonoma di Trento a seguito della sentenza del Tribunale di Trento n. 1273/2015 deve essere rideterminata in Euro 125.083,02;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli interessi dovuti dall'ente "G. Veronesi" alla Provincia Autonoma di Trento, sul capitale di cui al precedente punto 4), in esecuzione delle statuizioni contenuti nella sentenza n. 1273/2015 del Tribunale di Trento;
- 6) di accertare l'importo di Euro 6.583,02 al capitolo E132360-019 dell'esercizio finanziario 2019 quale differenza risultante dall'importo dovuto dall'ente "G. Veronesi" a seguito della sentenza n. 1273/2015 pari ad Euro 155.083,02 e quanto già accertato a seguito del giudizio contabile con determinazione n. 99 del 15.07.2013, pari ad Euro 148.500,00;
- 7) di notificare il presente provvedimento all'ente "G. Veronesi" intimando il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica;
- 8) di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00243

Pag 4 di 5 RC

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S116-00243

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5